

AVVISO DI NOTIFICA

E RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sezione Ottava, R.G. n. 4223/14;

2. Nome del ricorrente: FRANCESCA PAOLA SASSO, nata a Napoli il 15 febbraio 1996 ed ivi residente alla via Michelangelo Schipa, n. 91 (C.F.: SSSFNC96B55F839G)

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Università degli Studi di Napoli Federico II;

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

a) la graduatoria nominale unica del concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015, pubblicata il 12 maggio 2014, nella quale la ricorrente non risulta ammessa al Corso di laurea in questione;

b) la graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015, pubblicata il 20 maggio 2014, recante l'assegnazione delle sedi universitarie in favore di ciascun candidato, nella quale la ricorrente non risulta inserita tra gli ammessi;

c) la graduatoria provvisoria del concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015, pubblicata il 22 aprile 2014 recante il solo risultato del test svolto in data 8 aprile 2014;

d) il bando di cui al D.R. 2014/315 del 7 febbraio 2014 con cui l'Università Federico II di Napoli ha indetto presso il proprio Ateneo il concorso unico per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, nella parte in cui, all'art. 8, non prevede che la scheda anagrafica debba essere consegnata dal candidato alla Commissione in busta chiusa nonché nella parte in cui non prevede che nel plico da consegnare al candidato sia contenuta una busta ove inserire la scheda anagrafica;

e) tutti i verbali e degli atti tutti concernenti le operazioni selettive in parola ed, in particolare: il verbale n. 1 del 3 aprile 2014, relativo alla riunione preliminare tenuta dalla Commissione esaminatrice di concorso nominata con D.R. n. 614/2014, ove la Commissione in parola ha stabilito che al termine della prova *"i candidati debbono attendere di essere chiamati, mostrando il documento di riconoscimento, per consegnare la busta con finestra trasparente in cui avranno inserito il modulo risposta valido, la scheda anagrafica"*; il verbale n. 3 dell'8 aprile 2014, in cui viene indicato che *"al termine della prova i candidati sono invitati a rimanere ai loro posti sospendendo ogni attività in attesa della consegna. Le operazioni di consegna per ciascun candidato hanno previsto: inserimento e chiusura del modulo risposte contrassegnato da codice a barre nell'apposita busta con finestra trasparente, consegna della scheda anagrafica, ... verifica del documento di riconoscimento"*; il verbale dell'8 aprile 2014 relativo alla prova svolta nell'edificio n. 8 aula G02 del Complesso universitario di Monte S. Angelo, in cui viene indicato che il Responsabile d'aula ribadisce ai partecipanti le regole di svolgimento della prova, non prevedendo di inserire la scheda anagrafica in alcuna busta;

f) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali, in particolare, per quanto possa occorrere, il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 85 del 5 febbraio 2014, recante *“Modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014”* e dei relativi Allegati nonché, le Linee guida trasmesse dal M.I.U.R. all'Università Federico II con nota prot. n. 8826 del 2 aprile 2014, solo e limitatamente al paragrafo recante *“controllo del corretto svolgimento della prova”*, nella parte in cui disciplina la presenza in aula del personale di vigilanza, nonché, ancora, i Decreti di approvazione (se esistenti ma non conosciuti) della graduatoria impugnata sub a) e delle prove di concorso e gli eventuali, successivi, scorrimenti della medesima graduatoria, nella parte in cui non viene considerata né disposta l'iscrizione della ricorrente;

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DIRAMATE DAL M.I.U.R. ALLA UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI CON NOTA PROT. N. 8826 DEL 2 APRILE 2014. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ANONIMATO E SEGRETEZZA NEI CONCORSI PUBBLICI. IRRAGIONEVOLEZZA. AMBIGUITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI CANDIDATI DEI PUBBLICI CONCORSI. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con il primo la ricorrente censura la palmare violazione del principio dell'anonimato, quale garanzia ineludibile di serietà delle procedure concorsuali e di funzionamento del meccanismo meritocratico di selezione.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di potenziare e garantire l'effettiva realizzazione dei principi di segretezza ed anonimato nel pubblico concorso per cui è causa ha trasmesso all'Università degli Studi di Napoli Federico II, con nota prot. n. 8826 del 2 aprile 2014, le *“Linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85”* (documento diramato, com'è evidente, a tutte le Università banditrici dei concorsi per l'accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia).

Nelle ridette *“Linee guida”*, il Ministero, con riferimento alle operazioni relative alle modalità di svolgimento della prova selettiva per l'accesso alle facoltà a numero chiuso, ha espressamente stabilito, per quanto d'interesse, che *“il responsabile d'aula invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico (attenzione: non nella busta che conterrà il modulo risposte destinate alla correzione) in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova. La busta del plico contenente la scheda anagrafica dovrà essere consegnata all'ateneo al termine della prova, unitamente al materiale residuo”*.

Nondimeno, alla data dell'8 aprile 2014, fissata per lo svolgimento nazionale del concorso, la prova espletata presso l'Ateneo campano dell'Università Federico II si è consumata in un contesto di patente ed assoluta illegittimità: le direttive impartite a livello ministeriale sono state totalmente disattese dal momento che i candidati, ricevuto e compilato il foglio della

scheda anagrafica prima che iniziasse la prova, lo hanno poi mantenuto sul banco senza riporlo in alcuna busta.

Ciascun candidato ha tenuto la propria scheda anagrafica in maniera perfettamente visibile per tutta la durata della prova.

L'illegittimità di tale operato è diretta conseguenza delle prescrizioni del bando con cui l'Università Federico II di Napoli ha indetto il concorso per cui è causa, nel quale non v'è alcuna prescrizione in merito all'obbligo per i candidati di riporre la scheda in una busta, al fine di evitare di rendere visibile il nominativo del candidato.

La Commissione di concorso, peraltro, dal canto proprio, sull'errato seguito delle direttive impartite dal bando, ha reiterato le illegittimità ivi denunciate, ponendo in essere un contegno procedimentale totalmente avulso dalla correttezza e dall'imparzialità nei pubblici concorsi.

In particolare, come si legge dal verbale n. 3 dell'8 aprile 2014, ciascun concorrente, all'atto di consegnare la busta col modulo risposte (dalla quale è visibile il codice identificativo del candidato) ha consegnato, altresì, la scheda anagrafica "libera" ed ha, per di più, esibito il proprio documento di riconoscimento per l'identificazione.

Una procedura, dunque, che non lascia spazio ad alcun dubbio in ordine alla certa ed assoluta violazione del principio dell'anonimato. L'illegittimità è manifesta.

II- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 3MAGGIO 1957 N. 686. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI E DEI COMITATI DI VIGILANZA. IRRAGIONEVOLEZZA. AMBIGUITÀ E CONTRADDITTORIETÀ.

La Commissione d'aula avrebbe dovuto essere composta almeno da 4 componenti, in linea con il D.P.R. n. 686 richiamato dal D.M. n. 85/2014 che al sesto comma dell'art. 3 prevede che , prevede che quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa e costituita da due impiegati e da un segretario.

Viceversa, nell'aula in cui ha espletato la prova la ricorrente vi erano tre soli commissari, di cui solo uno docente.

III - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA INDIVIDUAZIONE DEI QUIZ DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA'. SVIAMENTO.

Tra le domande somministrate ai candidati si rileva la illegittimità dei quesiti numeri 24, 26, 36 e 37 del questionario sottoposto alla ricorrente, perché erroneamente formulati.

Le inesattezze contenute nei richiamati quesiti e gli errori contenuti nelle risposte offerte hanno determinato che la ricorrente non rispondesse ai quesiti in commento per evitare di sbagliare, peraltro, perdendo minuti preziosi per ragionare proprio sulle ridette domande che, a posteriori si sono dimostrate assolutamente errate.

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 36791 della graduatoria impugnata, oltre a tutti i partecipanti con punteggio positivo non

inseriti in graduatoria, il cui eventuale annullamento potrebbe rivelarsi per essi pregiudizievole;

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 4223/14) nella seconda sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Campania - Napoli*" della sezione "*T.A.R.*";

6. La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza dell'Ottava Sezione del T.A.R. Campania del 18 settembre 2014 n. 1525/2014, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati;

7. Testo integrale del ricorso;

7.1. Elenco nominativo dei controinteressati.